


COMUNE DI CURTAROLO

PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, RURALE E PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 19.03.2015

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana, Rurale e di Tutela Animali
- art. 2 – Oggetto e applicazione
- art. 3 - Definizioni
- art. 4 - Vigilanza
- art. 5 – Concessioni e autorizzazioni

TITOLO II

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

- art. 6 - Disposizioni di carattere generale
- art. 7 – Comportamenti vietati
- art. 8 – Nettezza del suolo e dell'abitato
- art. 9 – Pulizia e manutenzione di marciapiedi, cortili, scale e portici
- art. 10 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- art. 11 – Arredo urbano
- art. 12 – Installazione di apparecchiature tecnologiche ed antenne paraboliche
- art. 13 – Disciplina dei fossati
- art. 14 – Scarico dei residui di costruzioni e riparazioni
- art. 15 - Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri
- art. 16 – Trattamenti antiparassitari
- art. 17 – Disposizioni per la lotta contro gli insetti ed animali nocivi e molesti
- art. 18 – Disposizioni particolari per la lotta contro le zanzare
- art. 19 – Giardini e parchi pubblici
- art. 20 – Potatura alberi, cespugli, arbusti e taglio dell'erba
- art. 21 – Disposizioni sulla quiete pubblica e sul rumore
- art. 22 – Attività professionali rumorose, private ed incombode, cantiere stradali ed assimilabili
- art. 23 – Prevenzione degli incendi
- art. 24 – Accensione di fuochi
- art. 25 – Locali per la lavorazione e/o deposito di materiali combustibili
- art. 26 – Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile
- art. 27 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- art. 28 – Disposizioni generali per l'occupazione di aree e spazi pubblici
- art. 29 – Occupazione per manifestazioni
- art. 30 – Caravan, autocaravan, tende, carri abitazioni e accampamenti

TITOLO III

REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

- art. 31 – Finalità e ambito di applicazione
- art. 32 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia rurale
- art. 33 - Colture soggette a regolamentazione e aree verdi in centro abitato
- art. 34 - Atti vietati sulle strade
- art. 35 - Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi
- art. 36 - Uso di esche avvelenate
- art. 37 - Emissione di odori molesti
- art. 38 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi
- art. 39 - Degrado ambientale generale
- art. 40 - Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

- art. 41 - Distanze per alberi e siepi
- art. 42 - Rami protesi e radici
- art. 43 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini
- art. 44 - Canali naturali e artificiali – Irrigazione
- art. 45 - Libero deflusso delle acque
- art. 46 - Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità
- art. 47 - Prevenzione e lotta contro i parassiti e le piante.

TITOLO IV

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

- art. 48 – Competenze del Comune
- art. 49 – Collaborazioni istituzionali
- art. 50 – Obblighi dei detentori d'animali
- art. 51 – Divieti generali
- art. 52 – Sequestro degli animali
- art. 53 – Abbandono di animali
- art. 54 – Avvelenamento di animali
- art. 55 – Smarrimento - rinvenimento di animali
- art. 56 – Inumazione di animali
- art. 57 – Anagrafe canina
- art. 58 – Attività motoria
- art. 59 – Detenzione dei cani
- art. 60 – Custodia di cani in luoghi privati e accesso in luoghi pubblici, raccolta deiezioni
- art. 61 – Gatti liberi e Colonie feline
- art. 62 – Equidi
- art. 63 – Detenzione di volatili e di avifauna d'affezione
- art. 64 – Pascolo degli animali su proprietà altrui
- art. 65 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare
- art. 66 – Denuncia degli alveari

TITOLO V

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

- art. 67 – Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative
- art. 68 – Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.
- art. 69 – Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni e/o concessioni
- art. 70 – Inottemperanza all'ordinanza

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- art. 71 – Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato 1 – Sanzioni amministrative pecuniarie
- Allegato 2 – Scala di Beaufort
- Allegato 3 – Tabella detenzione avifauna affezione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana, Rurale e di Tutela Animali.

Il Regolamento di Polizia Urbana, Rurale e di Tutela animali disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali vigenti per le varie fattispecie considerate, e comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente nell'ottica di più ampia fruibilità dei beni comuni.

Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente ed i relativi ordini specifici dell'Autorità locale, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed pubbliche nonché in quelle private soggette a pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Art. 2

Oggetto e applicazione.

Il Regolamento di Polizia Urbana, Rurale e di Tutela animali, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

1. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano e rurale;
2. tutela ambientale;
3. quiete pubblica e privata;
4. occupazione suolo pubblico;
5. esercizi pubblici;
6. protezione e tutela degli animali

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Il presente Regolamento, pur essendo riservato ai centri urbani, intesi come agglomerato di più edifici, potrà essere esteso all'intero Comune qualora lo prevedano i singoli articoli.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana, Rurale e di Tutela animali.

Art. 3

Definizioni.

Per "bene comune" si intende lo spazio urbano nella sua complessità ed in particolare si intende:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato, ma gravato di servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di Legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi e i giardini pubblici ed il verde pubblico in generale;

- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto di cui debba essere salvaguardata l'integrità ed il decoro;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Vigilanza.

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, personale di altri enti, preposti in via generale agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza oltre che gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute almeno a livello provinciale con finalità di vigilanza ambientale.

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Il Sindaco, ha la facoltà di emettere ordinanze nei casi previsti dagli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fatto salvo quanto previsto al comma 3 le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionari Responsabili in base alle rispettive competenze.

Art. 5

Concessioni e autorizzazioni.

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al servizio comunale competente.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta secondo quanto stabilito dalla Legge 241/90.

Il Responsabile del servizio competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

TITOLO II

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 6

Disposizioni di carattere generale.

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo, degli edifici, e dei monumenti anche se dipendente da incuria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, é fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

Art. 7

Comportamenti vietati.

- a) E' vietato, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento d'igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e regolamenti generali per le altre tipologie di rifiuti.
- b) In particolare è fatto divieto di gettare carte, mozziconi di sigarette o altro sul suolo, spazi e cose pubbliche.
- c) E' altresì vietato introdurre nei cestini e nei contenitori materiale acceso o incandescente o rifiuti pericolosi e/o esplodenti. E' vietato inoltre spostare, manomettere, insudiciare, rompere o incendiare i contenitori dei rifiuti.
- d) E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere, dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione degli avventori, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei portarifiuti.
- e) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.
- f) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici o privati, salvo autorizzazione;
- g) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti, o esporre cose, contrari alla decenza ed al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, anche morali;
- h) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a lavori di manutenzione o ristrutturazione di fabbricati o parte di essi, comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione secondo quanto riportato nel presente Regolamento;

Art. 8

Nettezza del suolo e dell'abitato

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nelle condotte destinate alla raccolta

delle acque meteoriche, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza congrua, non inferiore a 10 m (dieci metri) dall'area oggetto di concessione.

Art. 9

Pulizia e manutenzione di marciapiedi, cortili, scale e portici.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, per i materiali direttamente ricollegabili all'attività esercitata.

L'obbligo di cui al comma 1, è esteso per i marciapiedi, i cortili, le scale degli edifici confinanti con la pubblica via, ai singoli proprietari per il tratto di loro influenza fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata, l'area stessa deve essere sistemata a verde o pavimentata a cura e spese del proprietario frontista, fermo restando l'ottenimento del necessario titolo abilitativo.

I portici ed i passaggi coperti, gravanti di servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti, ultimati in ogni parte e mantenuti puliti a spese del proprietario, in accordo con quanto riportato nel *Regolamento Edilizio Comunale*.

Art. 10

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

Da parte dei soggetti di cui al comma 1 la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, per le operazioni sopradette deve darsi preventiva comunicazione al comando di Polizia Locale.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

Art. 11

Arredo urbano.

E' vietato spostare, manomettere o rompere, danneggiare ed imbrattare i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, le panchine, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere.

Quanto sopra, ferma restando l'azione penale ed il risarcimento dei danni.

Art. 12

Installazione di apparecchiature tecnologiche ed antenne paraboliche.

L'installazione di apparecchiature tecnologiche pannelli solari, condizionatori e altre strutture, è regolamentata dal *Regolamento Edilizio Comunale*. Il loro posizionamento deve essere fatto di sui tetti dei fabbricati, possibilmente sul versante opposto alla pubblica via, o comunque in ambiti che ne limitano l'impatto visivo.

L'istallazione delle antenne televisive e paraboliche in tutto il territorio comunale dovrà avvenire nel rispetto del presente articolo ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

Le disposizioni valgono per tutti gli immobili nel territorio comunale.

Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

Sono escluse dal presente articolo le antenne di qualsiasi genere atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

Art. 13

Disciplina dei fossati.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. Le norme per il mantenimento, l'utilizzo e la realizzazione di fossi e canali in tutto il territorio comunale sono stabilite nel Regolamento di Polizia Idraulica.

Art. 14

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

1. Ferme restando le norme di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, sentito il parere dell' Ufficio Lavori Pubblici, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, possono essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità comunale.
3. Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.
4. Può essere ordinata la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, del materiale scaricato o depositato abusivamente ovvero per un tempo superiore a quello consentito.
5. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, devono provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 15

Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, é proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possa derivare molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.
4. I camini ed i condotti di scarico di condotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

Art. 16

Trattamenti antiparassitari.

Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3.

L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.

E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
- c) non eseguire i trattamenti nelle giornate di tempo perturbato o in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza della scala Beaufort (allegato 2);
- d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- h) segnalare preventivamente, con almeno 24 ore di anticipo, attraverso cartelli segnalatori, chiari e visibili, l'attualità dei trattamenti;
- i) avvisare i vicini informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- j) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;

- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco, dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc., idonei mezzi di protezione personale, maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile, idonei a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3, lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

Art. 17

Disposizioni per la lotta contro gli insetti ed animali nocivi e molesti.

La salvaguardia dell'igiene del suolo è indispensabile allo scopo di prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti ed insetti.

È vietato lo scarico ed il deposito di immondizie sul suolo pubblico e privato ed inoltre è vietato altresì l'eccessivo e prolungato accatastamento di oggetti sul suolo pubblico e privato.

I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed eventualmente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.

In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, presso gli impianti di depurazione delle acque, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni rurali, nelle stalle ed in altri ricoveri per animali, devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei conduttori, misure contro le mosche secondo metodi e mezzi efficaci.

Qualora nel territorio comunale si evidenzino problemi causati da ratti, topi, insetti nocivi e molesti o altri infestanti, di entità tale da costituire, a giudizio dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco ordina i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione e di bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi.

In caso di inadempienza a quanto ordinato dal Sindaco, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare i lavori non eseguiti dai privati, ponendo a carico dei medesimi l'onere relativo.

Art. 18

Disposizioni particolari per la lotta contro le zanzare.

Nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, di:

- a) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, ecc.;
- b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dall'Azienda USL per il monitoraggio dell'infestazione;
- c) trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni rese disponibili dalle farmacie e comunicate alla cittadinanza con adeguati interventi informativi; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
- d) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche;
- e) pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio di ogni ciclo di trattamento larvicida;
- f) introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- g) introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- h) non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di insetti;
- i) consentire l'accesso alle proprietà private esclusivamente nell'area esterna all'abitazione, del personale incaricato delle attività di lotta riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

A tutti i conduttori di orti ed a chiunque allevi animali, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo di:

- a) privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c) chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- d) curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo di:

- e) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- f) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

- g) provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- h) non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione ;
- i) provvedere all'immediato trattamento mediante prodotti insetticidi piretroidi di tutti gli stock di pneumatici in ingresso ed in uscita dalla ditte;
- j) provvedere all'immediato smaltimento dei pneumatici non più commerciabili;

Ai responsabili dei cantieri nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo di:

- a) evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c) provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati , fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 1 marzo - 31 ottobre di ogni anno, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontrano una diffusa presenza di insetti adulti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

Art. 19

Giardini e parchi pubblici.

Nei giardini e parchi pubblici è vietato:

- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli a motore in genere, carretti, cavalli ed altri animali; il transito dei velocipedi è consentito a condizione che esso siano condotti a mano;
- b) guastare o lordare le panchine, rovinare le siepi, salire sugli alberi o appendersi, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- c) qualora il parco sia recintato, introdursi oltre l'orario di chiusura dello stesso;
- d) accendere fuochi di qualsiasi genere salvo in zone opportunamente attrezzate;
- e) adottare linguaggi non conformi alla presenza di minori e tenere comportamenti che possono costituire motivo di disagio, anche morale, in considerazione dell'età degli utenti;
- f) tenere comportamenti atti a cagionare il disturbo della quiete pubblica in particolare negli orari notturni tra le ore 22 e le 7.

Le norme suddette, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del Comune.

Art. 20

Potatura alberi, cespugli, arbusti e taglio dell'erba.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su aree e terreni prospicienti spazi di pubblico passaggio, devono mantenere le chiome degli alberi, cespugli ed arbusti entro la loro proprietà per non recare danno al transito di persone e mezzi di trasporto. Devono inoltre rispettarsi le distanze dai confini delle proprietà stabiliti dall'art. 892 del *Codice Civile*.

Sono consentite sporgenze di rami con altezza superiore ai 2,70 m (due metri e settanta centimetri), al di sopra del marciapiede e 5,50 m (cinque metri e mezzo) se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi

non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma è onere del proprietario dell'albero provvedere alla pulizia dell'area pubblica da foglie, fiori, bacche, frutti ecc., prodotti dalla pianta i cui rami sporgono.

La potatura deve avvenire in condizioni di sicurezza per chi opera e per chi transita nella zona. Le ramaglie tagliate ricadenti in suolo pubblico dovranno essere immediatamente rimosse e debitamente smaltite a fine operazione.

L'abbattimento di esemplari arborei è condizionato ad autorizzazione secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

In tutti i giardini e fondi privati dove sia presente un tappeto erboso, anche se incolto, il taglio dell'erba deve essere effettuato con frequenza non superiore a tre mesi e con primo taglio annuale entro la fine del mese di maggio.

Non è comunque in alcun modo consentito lasciar crescere l'erba oltre i 30 cm (trenta centimetri) dal suolo, al fine di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate ad evitare il proliferare di insetti ad animali.

La manutenzione delle aree verdi comunali e di quelle di cui non sia possibile identificare un privato responsabile, spetta al Comune.

Art. 21

Disposizioni sulla quiete pubblica e sul rumore.

Ai fini delle previsioni dei successivi articoli e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane, cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute, nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Per le seguenti attività:

- Cantieri edili, stradali o assimilabili
- Manifestazioni musicali, popolari, sportive o ricreative
- Attività permanenti
- Infrastrutture di trasporto
- Attività industriali

gli orari e i limiti consentiti per la generazione del rumore sono disciplinati dalla classificazione del Piano Acustico del territorio comunale.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi competenti o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Il Comune di Curtarolo riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre, in aggiunta alle seguenti norme, limitazioni in materia, all'interno della fascia oraria 22.00 - 8.00.

Art. 22

Attività professionali rumorose, private e incomode, cantieri stradali ed assimilabili

1. La generazione di rumore di qualsiasi tipo, capace di causare disturbo, è consentita solo nelle seguenti fasce orarie:

- nei giorni feriali: 8.00 - 12.30 e 15.00 - 20.00;
- nei giorni festivi e di sabato: 9.00 - 12.30 e 16.00 - 20.00.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 7.30 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 8.30, fra le ore 12.30 e le ore 15.30, e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi e di sabato.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da essere contenute nel locale in cui si trova la fonte sonora. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

3. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00 del giorno seguente.

Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ad Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi.

Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dall'A.R.P.A, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1-2-3.

4. Dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

5. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00, salvo diverse autorizzazioni richieste dal titolare agli uffici preposti.

Ai soggetti di cui al comma 5 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

6. La pubblicità fonica fuori dal centro abitato è consentita negli orari stabiliti dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada; la pubblicità fonica nell'ambito del centro abitato è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 21.30.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle norme in vigore e deve essere comunicata con apposito modulo agli uffici comunali di competenza almeno 3 giorni prima.

7. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, possono essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Art. 23

Prevenzione degli incendi.

Il servizio di prevenzione incendi è di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Ad essi va richiesto il parere di conformità per gli edifici nei quali sono esercitate le attività elencate nel D.M. 16.02.82 e successive modifiche e secondo quanto stabilito dal *Regolamento Edilizio Comunale*.

Art. 24

Accensione di fuochi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 del *Regolamento di Polizia Rurale*, è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.

E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m (cento metri) dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a 100 m (cento metri) dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 25

Locali per la lavorazione e/o deposito di materiali combustibili.

I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 26

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile.

E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati o in depositi privi di aerazione. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da più di due lati da fabbricati, materiale legnoso e qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le dovute cautele.

E' consentito, in area privata e nel rispetto di quanto stabilito al comma, accatastare legna da ardere ad uso domestico, per una quantità massima di 40 q (quaranta quintali).

E' fatto obbligo al proprietario della catasta di legna, mantenere questa in condizioni igieniche tali da non arrecare disturbo a terzi, provvedendo quando necessario ad effettuare tempestivamente trattamenti di derattizzazione o disinfestazione.

Art. 27

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni.

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

1. usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
2. usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplosivi;
3. far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro immediate vicinanze;

4. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
5. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
6. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Art. 28

Disposizioni generali per l'occupazione di aree e spazi pubblici.

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione del Comune secondo il vigente *Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare o all'incolumità pubblica o privata.

Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello specifico Regolamento Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche.

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto come stabilito all'art. 7-8 del Regolamento.

Art. 29

Occupazioni per manifestazioni.

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione, ai competenti Uffici Comunali, con allegata la documentazione relativa a:

modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti e richiesta in deroga d emissione sonora.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Art. 30

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazioni e accampamenti.

In tutto il territorio comunale, salvo nelle aree appositamente destinate, è vietata la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

Qualora non esistano e non siano disponibili le aree di cui al comma 1, il Sindaco potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune.

Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private.

Qualora la presenza delle persone con i mezzi di cui al comma 3, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, può essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose. Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva la facoltà di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del vigente Codice Penale.

TITOLO III

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Art. 31

Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di Polizia Rurale in tutto il territorio del Comune di Curtarolo.
2. La Polizia Rurale regola le attività ed azioni di natura rurale, assicurando l'applicazione delle normative statali, regionali, comunali e gli usi vigenti, al fine di garantire la tutela del territorio comunale e delle imprese agricole nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.
3. Le norme del regolamento di Polizia Rurale per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade e gli spazi e luoghi pubblici.

Art. 32

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia rurale.

1. Al servizio di Polizia Rurale sovrintende il Sindaco, ed i controlli in materia sono svolti da dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco, dalla Polizia locale ovvero dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il Sindaco, ha la facoltà di emettere ordinanze nei casi previsti dagli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale.

Art. 33

Colture soggette a regolamentazione e aree verdi in centro abitato.

1. I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti più opportuni purché non provochino pericoli o disagi a persone o cose altrui. L'allevamento del bestiame deve essere fatto garantendo la protezione degli animali ed il rispetto delle norme ambientali limitando contaminazioni fisiche, chimiche o microbiologiche delle acque, del terreno e dell'aria.

2. E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi e lotti edificabili all'interno del centro abitato, prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico, di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. Le siepi dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà e le stesse, in prossimità di curve stradali pericolose, non dovranno precludere la visibilità veicolare a giudizio dei competenti uffici comunali di Polizia Locale e Lavori Pubblici, seguendo la procedura di ripristino dei luoghi prevista dal vigente Codice della Strada.

Art. 34

Atti vietati sulle strade.

1. È proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata e delle scoline delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito nonché l'alterazione di forma e di uso delle stesse.

2. Inoltre, sull'intera rete viaria comunale, è vietato:

a) imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica; a tal fine l'operatore dovrà procedere immediatamente alle operazioni di pulizia e/o lavaggio del fondo stradale qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento. In condizioni particolari, che possono aumentare il rischio per la viabilità, per esempio acque di lavaggio che possono ghiacciare sulla carreggiata o residui con misto di acqua e fango, è fatto obbligo all'operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco;

b) abbandonare, lungo i cigli, nei fossi, ed in ogni altro spazio non specificamente destinato alla raccolta degli stessi, materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo o corpi di animali morti o parti di essi;

c) transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;

d) transitare con trattrici cingolate senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;

e) condurre a strascico oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;

f) l'occupazione, anche provvisoria, di spazi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

Art. 35

Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi.

1. È fatto divieto di bruciare erbe, ramaglie, tralci, foglie stoppie nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre.

2. Nel restante periodo dell'anno, nel bruciare ramaglie, tralci, foglie, stoppie particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni e disturbi a cose e persone. Detto materiale dovrà essere di facile combustione.

3. Non si possono comunque accendere fuochi a distanza minore di mt. 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai fienili, dai pagliai e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

4. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo in presenza di vento di intensità non superiore a gradi 2 "brezza leggera" della scala Beaufort (6 – 11 km/h) al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

5. L'accensione del fuoco non deve provocare l'immissione di fumo in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso creando pericolo, disagio, fastidio o disturbo alle persone. In questa ipotesi si configura un reato punito dall'art. 674 del codice penale.

6. Queste operazioni sono vietate in zona urbana, fatta salva l'accensione dei tradizionali falò secondo gli usi locali per i quali sarà consentito l'utilizzo di ramaglie secche in quantità non superiore a 40 mc.
7. Chi accende il fuoco dovrà usare la massima diligenza e vigilare fino allo spegnimento dello stesso al fine di evitare la sua propagazione.
8. È vietato bruciare, ovunque, immondizie, rifiuti di ogni genere, materiale plastico, pneumatici, legni trattati, vernici.
9. In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre allo spegnimento e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.
10. Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza o a causa di situazioni di grave inquinamento atmosferico, può vietare l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale.

Art. 36

Uso di esche avvelenate.

1. È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso al Comune e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose" o simile.
2. Per le esche derattizzanti o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali, le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, ad eccezione degli interventi direttamente eseguiti dall'Azienda ASL.
3. Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico prodotto.

Art. 37

Emissione di odori molesti.

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte le soluzioni tecniche necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Art. 38

Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi.

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, depositi di gomme esauste presenti nelle aziende, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi. A tal fine le zone adiacenti alle attività produttive devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali, rifiuti e residui che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Art. 39

Degrado ambientale generale.

1. È vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare in stato di abbandono i terreni e le siepi ricadenti all'interno del centro abitato, in quanto può determinarsi la proliferazione di malerbe dannose ed infestanti nonché il propagarsi di insetti nocivi ed essere causa di incendi.

2. È obbligatorio effettuare lo sfalcio delle malerbe dannose e delle infestanti prima della loro produzione del seme.
3. In casi particolari è consentito l'uso di specifici diserbanti ammessi dalle vigenti normative.

Art. 40

Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche.

1. I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del piano stradale.
2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno:
 - a) Per il fiume Brenta: 4 metri dal ciglio superiore verso la proprietà;
 - b) Per i canali Piovego, Riale e Ghebo: 3 metri dal ciglio superiore verso la proprietà;
 - c) Per le strade: 2 metri dal ciglio della strada verso la proprietà;
 - d) Per gli altri corsi d'acqua: 1 metro dal ciglio della strada verso la proprietà.
2. Le operazioni di aratura, fresatura e le altre attività attinenti le coltivazioni dei campi dovranno conservare una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia, completamente libera, deve avere una larghezza non inferiore a due metri dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale. Per quel che riguarda le distanze dalla sede stradale valgono le vigenti norme del Codice della Strada.
3. Qualora non esista un fosso stradale l'aratura dovrà essere parallela alla strada adiacente in modo che il solco più prossimo alla medesima rimanga aperto, fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente.
4. Qualora il fosso stradale, per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista ha l'obbligo di ripristinare immediatamente il fossato medesimo, così come le scoline di sgrondo interpodereale.
5. In caso di inadempienza da parte del proprietario, accertata l'infrazione e notificata la diffida ad eseguire l'intervento, si provvederà a dette operazioni a spese dei proprietari frontisti o del conduttore-coltivatore.
6. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.
7. Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.
8. Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, con dispersione di terreno o altri materiali organici (raccolta di prodotti agricoli, lavorazioni del terreno, trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, ecc..) dovrà essere effettuato da parte degli imbrattatori l'immediato ripristino della sede stradale con ripetuti interventi di pulizia, garantendo costantemente la sicurezza della circolazione, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione. Le strade vicinali ed interpoderali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

Art. 41

Distanze per alberi e siepi.

- A)** Per la messa a dimora di alberi di alto fusto, a filare unico, a più filari o a bosco, in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati o classificati come tali, lungo le strade private di proprietà dei confinanti, deve osservarsi la distanza di mt. 3 dal confine di proprietà.
- B)** Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto a filare unico o a più filari o a bosco, quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati, dovrà essere mantenuta una distanza dal confine di proprietà non inferiore a mt. 3.
- C)** Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a contropalliera deve osservarsi la distanza di mt. 1,5 dal confine di proprietà. I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade comunali e vicinali prive di scarpata dovranno essere piantati ad una distanza minima di mt. 2 dal bordo esterno della banchina.

Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata sul bordo superiore della scarpata stessa sarà pari a mt. 2. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata o dei tiranti di sostegno dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà essere di mt. 3. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di mt. 3 a partire dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno dovrà essere di mt. 5.

D) Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 2 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse nel momento in cui superano le altezze previste dal codice civile.

E) sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi A), B), C), D), a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto e registrato nelle forme di legge.

F) Le distanze sopra specificate devono essere rispettate anche se sono interposte strade, fossi, canali.

G) Le distanze sopra specificate si applicano in tutto il territorio comunale.

H) Misura delle distanze:

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro o recinto divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda l'altezza del muro o del recinto stesso.

I) Definizione di alberi di alto fusto e non d'alto fusto: si rimanda a quanto definito dall'art. 892 del Codice Civile.

L) Area di rispetto per incolti: nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ect., una distanza di mt. 2 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate.

M) Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.

N) Nel caso le piantagioni siano a confine con strade valgono le norme del Codice della Strada.

Art. 42

Rami protesi e radici.

1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non oltrepassare il confine e da non restringere o danneggiare la sede stradale, da non nascondere la segnaletica e da non costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

2. L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di passaggio.

3. Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, qualora non sia possibile smaltirlo in compostaggio in una concimaia attiva, deve essere smaltito all'Ecocentro o direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico-sanitari o favorire il ricovero di animali.

4. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

6. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale dovranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano a giudizio del competente ufficio Lavori Pubblici comunale.

7. Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

8. Nel caso in cui i proprietari confinanti con strade non provvedano ad un regolare mantenimento o regolazione delle siepi, si procederà applicando le norme del Codice della Strada.

Art. 43

Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini.

1. Ferma restando la potestà normativa regionale in materia, i fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.
2. Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Art. 44

Canali naturali e artificiali – Irrigazione.

1. I proprietari e gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.
2. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.
3. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.
4. È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Art. 45

Libero deflusso delle acque.

Devono essere rispettate le norme previste dal regolamento comunale di polizia idraulica.

Art. 46

Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità.

1. In caso di irrorazione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle vigenti norme in materia e quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di mt. 200 dalle prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità.
2. Per i pozzi ad uso privato tale distanza è ridotta a 30 mt.

Art. 47

Prevenzione e lotta contro i parassiti e le piante.

1. La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante riguarda il rispetto delle seguenti norme:

1.1. Vendita di piante e sementi

Vista la facilità del propagarsi di numerose patologie attraverso questo materiale di moltiplicazione si richiede quanto segue:

– Potranno essere vendute nel territorio comunale solamente i materiali di moltiplicazione esenti da malattie riconosciute gravi e/o da quarantena da parte del Servizio Fitosanitario Regionale;

- Nel caso sia richiesto, dovranno essere accompagnate dalla documentazione fitosanitaria richiesta (Passaporto);
- Nel caso di vivaisti che effettuano la vendita, questi devono essere autorizzati dalle autorità competenti (per il Veneto il Servizio Fitosanitario Regionale);
- Le sementi devono riportare, nella confezione, gli estremi autorizzativi dell'ente preposto.

1.2 Trattamenti con prodotti fitosanitari

A) In ambito professionale

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari se fatto in modo scorretto può arrecare danno all'ambiente e fastidio a terzi e per questo sono stati previsti i seguenti punti:

- Per l'utilizzo di prodotti Fitosanitari: Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi (XN) è obbligatorio il possesso da parte dell'operatore, del patentino rilasciato dagli organi competenti;
- Possono essere utilizzati solamente i prodotti autorizzati per la coltura trattata;
- Possono essere utilizzati i prodotti solamente nei tempi previsti dall'etichetta del prodotto utilizzato;
- Le attrezzature utilizzate devono essere idonee all'uso ed evitare al massimo la dispersione del prodotto al di fuori della coltura trattata;
- È vietato effettuare i trattamenti fitosanitari durante il periodo di fioritura delle colture per evitare danni agli insetti pronubi;
- Gli appezzamenti trattati devono essere segnalati con apposita segnaletica di pericolo.

B) In ambito Hobbistico

Per l'effettuazione dei trattamenti in ambito hobbistico e/o familiare non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari, il cui utilizzo è riservato esclusivamente all'uso professionale. Per questo utilizzo sono autorizzati i prodotti contrassegnati come presidi medico chirurgici (PMC) ed i prodotti per piante ornamentali (PPO), entrambi di libera vendita. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, l'emissione di odori molesti durante l'utilizzo di prodotti fitosanitari è ammesso se il prodotto è registrato per la coltura ed è utilizzato secondo le indicazioni riportate in etichetta .

È fatto obbligo a chi utilizza sostanze fitosanitarie per la protezione delle colture comunque pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente adottare tutte le misure idonee a ridurre al minimo qualsiasi tipo di inconveniente. In particolare, l'utilizzo di prodotti fitosanitari, prodotti per la lotta agli animali infestanti ed antiparassitari deve essere fatto secondo quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e nei foglietti illustrativi dei prodotti utilizzati e con le modalità previste delle leggi in materia. L'uso non conforme di sostanze pericolose è oggetto di sanzioni amministrative, fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale.

TITOLO IV REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 48

Competenze del Comune.

Il Comune di Curtarolo esercita la tutela delle specie animali presenti anche allo stato libero nel territorio comunale, in particolare:

1. esercita la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli, anfibi, pesci e rettili che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze degli Enti preposti;
2. esercita, attraverso i propri Organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
3. provvede all'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento;
4. supporta le altre autorità istituzionalmente incaricate nel medesimo intento.

Art. 49

Collaborazioni istituzionali.

Per la tutela dei diritti degli animali, il Comune agisce in collaborazione con l'Aulss n. 15 locale e le Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio.

Il Comune per incrementare la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto uomo-animale-città potrà promuovere campagne d'informazione e corsi specifici. Tali campagne e corsi potranno essere realizzate anche con il concorso dell'Aulss n. 15 locale, delle Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio, dell'Ordine dei medici veterinari di Padova, dell'Università e degli enti territorialmente e funzionalmente competenti. I temi potranno essere particolarmente riferiti alla prevenzione del randagismo, controllo della riproduzione degli animali d'affezione, conoscenza e rispetto della fauna autoctona, formazione e aggiornamento per curatori di colonie feline, responsabilità dei detentori di animali, ecc. Le Associazioni Protezionistiche riconosciute, nonché gli altri enti pubblici e privati possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere e possono collaborare, con gli enti preposti, alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 50

Obblighi dei detentori d'animali.

Chiunque conviva, detenga, posseda o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia.

In particolare deve:

1. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
2. assicurare le necessarie cure sanitarie e adeguato benessere fisiologico e etologico, compatibilmente con l'attitudine dell'animale;
3. consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
4. prendere ogni precauzione per impedirne la fuga;
5. garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
6. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
7. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.

Art. 51

Divieti generali.

Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato, è vietato:

1. maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche di specie. Altresì, è vietato somministrare agli animali sostanze stupefacenti, fatta esclusione per le cure veterinarie, o vietate e sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute;
2. tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell'acqua e del cibo necessario ed in particolare è vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie, salvo su indicazione del Medico Veterinario curante;
3. tenere animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psico-fisico, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità di adeguata deambulazione. Altresì, è vietato

tenere animali permanentemente in gabbia ad eccezione di uccelli, roditori e nei casi di trasporto e di ricovero per cure;

4. allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei due mesi, se non per gravi motivazioni certificate da un Medico Veterinario;

5. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; inoltre sono vietati l'addestramento o le operazioni di selezione/incrocio tra razze intesi ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità;

6. colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti o dal Medico Veterinario curante per terapie sanitarie specifiche, in ogni caso è vietata la colorazione degli animali per tutto ciò che riguarda le attività di vendita degli stessi;

7. esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. Le autorizzazioni a spettacoli pirotecnici conterranno le istruzioni e le raccomandazioni specifiche che i detentori o possessori di animali debbono osservare per assicurare l'animale in modo da evitare la manifestazione di comportamenti aggressivi o comunque determinati da stati d'ansia e paura (es. mantenere l'animale vicino a sé e/o in situazioni e in contatto con persone conosciute e comunque in modo che non possa nuocere né a sé né a terzi);

8. lasciare animali chiusi prolungatamente soli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenimento senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini debbono essere disposti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole;

9. non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere contrario di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine trattamento;

10. trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite, o danni fisici anche temporanei. I contenitori per il trasporto dovranno consentire la stazione eretta. Altresì, escluso alle specie per cui ciò non comporti un rischio di danno fisico (es. Bovini ed Equini), dovranno consentire la possibilità di girarsi e sdraiarsi. Inoltre, è vietato trasportare animali in carrelli chiusi non sufficientemente aerati. Il trasporto su rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere respirati dagli animali. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli. Deve essere assicurata la disponibilità di acqua ad intervalli regolari;

11. stabulare animali in gabbie con una pavimentazione non idonea alla specie in questione;

12. mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie, salvo disposizione scritta del Medico Veterinario. Se il gatto è condotto a mano è preferibile l'uso della pettorina all'uso del collare;

13. l'uso di collari elettrici e di altri strumenti coercitivi che provochino sofferenze per costringere l'animale all'obbedienza od impedire la comunicazione animale;

14. l'uso prolungato per i cani di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio (es. museruole comunemente denominate "stringibocca"), salvo deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;

15. procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti se è solo per facilitare la tenuta degli animali da compagnia. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati, quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie, sanitarie, ovvero qualora siano previsti dallo standard di razza riconosciuto dall'ENCI e dalla FCI. In detti interventi non rientrano quelli effettuati per la sterilizzazione chirurgica;

16. l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;

17. l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;

18. addestrare animali per combattimenti;

19. utilizzare animali a scopo di combattimento fra essi;

20. somministrare cibo agli anatidi fatta eccezione delle zone segnalate dal Comune mediante apposita cartellonistica;
21. di massima l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Qualora per alimentazione vengano utilizzati animali vivi, questi debbono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze;
22. in una civile abitazione la detenzione di un numero superiore a cinque cani e a dieci gatti, con esclusione di cuccioli lattanti. Questi devono essere tenuti per un periodo di almeno due mesi. Un numero superiore di animali potrà essere detenuto con autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere dell' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 15;
25. l'accattonaggio con animali;
26. riguardo ai volatili, di:
- 26.1. strapparne le penne, salvo che per ragioni mediche, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- 26.2. amputarne le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- 26.3. mantenere i volatili legati, per periodi prolungati, al trespolo in condizioni tali da poter determinare danni agli arti dell'animale.
27. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;

Art. 52

Sequestro degli animali.

In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:

1. gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l'illecito;
2. gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno.

Art. 53

Abbandono di animali.

Fatte salve le responsabilità penali, è vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di fauna autoctona proveniente da Centri di Recupero e Associazioni Protezionistiche, autorizzata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 54

Avvelenamento di animali.

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, debbono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo le altre specie animali ;
2. Il Medico Veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e all' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria della Aulss n. 15, che si attiveranno per le ricerche analitiche delle cause.

Art. 55

Smarrimento - rinvenimento di animali.

Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo al Comando Polizia Locale che ne informerà l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n.15, competente per la cattura.

In caso di rinvenimento di un cane o altro animale in difficoltà il cittadino è tenuto ad informare la Polizia Locale o di altre Forze di Polizia che provvederanno a loro volta ad avvisare tempestivamente l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente. Egli può effettuare la messa in sicurezza dell'animale; in ogni caso, le attività di pronto soccorso dovranno essere svolte da Medici Veterinari. Il costo delle cure, qualora svolte da medici veterinari liberi professionisti, sarà a carico di chi presenta l'animale.

Art. 56

Inumazione di animali.

1. E' consentito, al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, l'inumazione in terreni di proprietà del detentore/proprietario, idonei allo scopo e previa certificazione di medico veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffuse della specie e attestazione del detentore/proprietario di assenza di molecole farmacologiche.

2.1. i cimiteri per animali da affezione possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'art.824 del c.c., limitato per salme;

2.2. i siti cimiteriali per animali da affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito del P.R.G. vigente, previo parere della Aulss n. 15 per i profili attinenti all'igiene e sanità pubblica. Inoltre, per la collocazione nel territorio si rimanda al punto 14 della L.R. n. 60/93 s.m.

Art. 57

Anagrafe canina.

Il proprietario o detentore di cani deve provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina regionale entro due mesi di vita o dall'inizio della detenzione.

Il proprietario o detentore di cani deve comunicare, entro 15 giorni, all' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente qualunque variazione anagrafica (es. trasferimento, decesso ...) riguardante il proprio animale.

Art. 58

Attività motoria.

Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria anche attraverso le aree pubbliche di sgambamento.

I detentori a qualsiasi titolo di un cane possono lasciare il medesimo animale libero nelle aree verdi, giardini o cortili di uso esclusivo purché muniti di idonee recinzioni atte a prevenire la fuga o aggressioni ai passanti. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Art. 59

Detenzione dei cani.

Requisiti per la detenzione di cani in recinti.

1. la superficie di base fruibile della recinzione non dovrà essere inferiore ai metri quadri della relativa tabella allegata, in modo da consentire all'animale una adeguata possibilità di esercizio fisico. Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile, come indicato nella tabella allegata. A seguito di motivata richiesta, la detenzione, temporanea od occasionale, non conforme ai parametri di cui sopra potrà essere derogata dal Comune, su parere dell' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 15, nel rispetto del benessere degli animali;

2. La recinzione deve:

2.1 avere visibilità esterna su almeno un lato;

2.2 essere integra e in buono stato di conservazione;

2.3 garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.

L'area recintata dovrà essere dotata di una cuccia che dovrà essere sufficientemente coibentata, avere un tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Non dovrà essere collocata in luoghi oggetto di ristagni d'acqua.

E' vietato detenere cani legati o a catena. È consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo e per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata. La catena deve essere lunga almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà poter sempre raggiungere facilmente ricovero, cibo e acqua. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

I requisiti sopra indicati relativi alla detenzione in recinzioni si applicano alle attività di commercio, con esclusioni della toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed a rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

TABELLA PER LA DETENZIONE DEI CANI

Requisiti minimi richiesti per la custodia in recinti:

Peso del cane (Kg)	Superficie minima (mq.)
Fino a 20	8,0
Oltre 20	11,0

Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento della superficie minima pari a:

- 4 mq. per cani fino a 20 Kg di peso

- 6 mq. per cani oltre 20 kg di peso

Art. 60

Custodia di cani in luoghi privati e accesso in luoghi pubblici, raccolta deiezioni.

1. Le recinzioni delle proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che il cane, se normalmente lasciato libero, possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

2. I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei mezzi di pubblico trasporto, laddove è consentito, dovranno farlo usando il guinzaglio e portando con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. I gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.

3. Per l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree giochi segnalate con appositi cartelli di divieto, tutti i cani devono essere condotti a guinzaglio. Nelle

aree appositamente attrezzate e segnalate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

4. I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

Art. 61

Gatti liberi e Colonie feline.

1. Su tutto il territorio comunale, i gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati;
2. il Comune riconosce la figura e la funzione sociale ed ambientale di chi accudisce le colonie feline. L'alimentazione dei gatti verrà fatta nel rispetto delle norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti. I volontari curatori di colonie operano in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche;
3. per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - 3.1. previo accordo con i Servizi Veterinari dell'Aulss n. 15, gli Enti, le Associazioni Protezionistiche o i privati cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
 - 3.2. spetta all' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 15 l'identificazione delle colonie, la vigilanza sanitaria, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;
 - 3.3. le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat", eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 15 e delle Associazioni Protezionistiche;
4. l'accesso di curatori di colonie in proprietà privata, ai fini di alimentazione e cura dei gatti, è subordinato al consenso scritto dei proprietari.

Art. 62

Equidi.

E' fatto divieto di tenere gli equidi sempre legati in posta.

Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo che preveda la chiusura di almeno tre lati ed una copertura superiore che garantisca un isolamento termico.

Gli equidi devono avere sempre acqua pulita a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare esercizio all'aperto con cadenza almeno giornaliera.

La tabella allegata indica i requisiti minimi richiesti per la detenzione degli equidi in box. A seguito di motivata richiesta, la detenzione non conforme ai parametri tabellari potrà essere derogata dal Comune, su parere del Servizio Veterinario dell'Aulss n. 15, nel rispetto del benessere degli animali.

Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche equidi anziani o troppo giovani, malati o sfiancati o a gravidanza inoltrata.

Gli equidi a fine giornata dovranno essere dissellati e privati dei finimenti, come del morso.

L'allevamento degli equidi è consentito nelle aree avente destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone. Nelle aree con destinazione urbanistica diversa da agricola è di massima vietato, può essere autorizzato dal Comune, previo parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 15.

TABELLA PER LA DETENZIONE DEGLI EQUIDI

Requisiti minimi richiesti per la detenzione equidi in box

Superficie minima box	Altezza minima del box
2 x (Altezza dell'animale al garrese)	1,5 x (Altezza dell'animale al garrese)

Art. 63

Detenzione di volatili e di avifauna d'affezione.

Le gabbie/voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere in numero adeguato, sempre riforniti di cibo pulito e fresco e posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità senza che il cibo venga contaminato dalle deiezioni o intriso dall'acqua di abbeveraggio. Si deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.

Durante la stagione invernale, è vietato lasciare all'aperto, in gabbie non coibentate o sprovviste di una zona riparata, specie esotiche tropicali e/o subtropicali. Le gabbie/voliere, sia da interno che da esterno, debbono avere, un numero adeguato di posatoi. Questi debbono essere posizionati in modo tale che sia garantito sia l'esercizio della muscolatura pettorale, realizzabile tramite la possibilità di effettuare almeno un minimo di volo tra un posatoio e l'altro, sia che gli animali non tocchino il perimetro della gabbia/voliera con le penne timoniere, con le ali dispiegate in ogni direzione e con la testa. Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, aggressività, esigenze climatiche; tutti gli animali devono essere in grado di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere con l'urto reciproco o con lo sfregamento di queste contro il perimetro della gabbia. Infine, i posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

Per i pappagalli è auspicabile la vita di coppia o la compagnia di conspecifici o di specie affini e compatibili. Nei casi di animali improntati sull'uomo deve essere comunque concesso l'esercizio della socialità mediante le attenzioni del proprietario. Per le specie che, data la grande mole, sono tenute in condizioni che non permettono uno spazio adeguato al volo, il proprietario dovrà adottare degli accorgimenti (come lo sgranchimento controllato al di fuori della gabbia, stimoli e tempo per il gioco) che impediscano l'insorgere nei pappagalli di comportamenti di stress o autolesivi. Comportamenti autolesivi, di apatia o di sofferenza fisica o psichica che compromettano il benessere generale degli uccelli tenuti in gabbia saranno valutati come prioritari dai soggetti addetti alla vigilanza veterinaria.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario, al trasporto, al ricovero per esigenze sanitarie.

Le tabelle allegate indicano le misure raccomandate delle gabbie/voliere, suddivise per le specie di taglia medio-piccola e medio-grande, usualmente detenute per affezione (Allegato 3).

Art. 64

Pascolo degli animali su proprietà altrui.

1. Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.
2. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti.
3. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.
4. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

5. I proprietari ed i conduttori di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Curtarolo deve essere munito della documentazione sanitaria che attesti l'avvenuta esecuzione dei controlli per quanto riguarda le malattie soggette a bonifica sanitaria e le vaccinazioni obbligatorie.

6. Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

7. Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.

8. Quanto sopra anche in riferimento alle vigenti norme sanitarie e del Codice della Strada.

Art. 65

Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...).

Nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato.

In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Azienda ULSS competente, a seguito di richiesta alla stessa, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS, sotto la propria responsabilità:

- a) che si tratti di animali di piccole dimensioni, non rumorosi, che non rechino disturbo agli abitanti delle case vicine e che rientri nelle categorie riportate in tabella 2;
- b) che non producano forti odori da arrecare disturbo agli abitanti delle case vicine;
- c) che gli animali siano tenuti in idoneo recinto chiuso;
- d) che il recinto sia situato in un raggio non inferiore a 50 metri dai confini dell'area di proprietà, o di uso legittimo del detentore;
- e) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali da allevare in base al valore attribuito ad ogni singola unità secondo quanto riportato in tabella.

La somma complessiva dei valore non potrà essere maggiore di 40.

Tipo di Animale	Valore per singola unità
Faraone	2
Pollame	2
Coniglio	2
Tacchini	15
Palmipedi	15
Piccioni	0,4 (massimo 25 capi)

f) che gli animali non siano tenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi;

g) che venga fatta obbligatoriamente un efficace trattamento di disinfestazione contro mosche e insetti;

Art. 66

Denuncia degli alveari.

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'Azienda Sanitaria Locale (ASL), anche tramite le associazioni di produttori apistici, entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.

2. I trasferimenti di alveari nel territorio comunale devono essere comunicati al Comune e all'ASL almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta e accompagnati da certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.

3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.

TITOLO V

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

Art. 67

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 applicando le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla tabella allegata.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571.

Art. 68

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
- b) ripristinare lo stato dei luoghi;
- c) rimuovere le opere abusive nel caso di danneggiamento di manufatti o di occupazione di spazi abusivi,
- d) risarcire eventuali danni complementari (diretti e/o indiretti).

Art. 69

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni e/o concessioni.

Fatte salve le disposizioni previste dal Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal Regolamento fino al momento del loro adempimento.

La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta trascorsi i quali in caso di mancato adempimento l'autorizzazione o concessione è revocata.

Art. 70

Inottemperanza all'ordinanza.

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'art. 5 del Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 69 del Regolamento.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 71

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

ALLEGATO 1

Sanzioni Amministrative Pecuniarie

TITOLO II – REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

Articolo	Sanzione Minima	Sanzione massima
7 lettera a)	Da € 50,00	A € 500,00
7 lettera b) c) d)	Da € 25,00	A € 500,00
7 lettera e) f)	Da € 50,00	A € 500,00
7 lettera g) h)	Da € 80,00	A € 500,00
8	Da € 50,00	A € 500,00
9	Da € 25,00	A € 500,00
10	Da € 50,00	A € 500,00
11	Da € 50,00	A € 500,00
12	Da € 25,00	A € 500,00
13	Da € 80,00	A € 500,00
14	Da € 50,00	A € 500,00
15	Da € 50,00	A € 500,00
16	Da € 50,00	A € 500,00
17	Da € 50,00	A € 500,00
18 1° comma	Da € 25,00	A € 400,00
18 2° 3° 4° comma	Da € 50,00	A € 100,00
19 lettera a)	Da € 25,00	A € 250,00
19 lettera b) c) d) e) f)	Da € 50,00	A € 500,00
20	Da € 50,00	A € 500,00
22	Da € 80,00	A € 500,00
23	Da € 80,00	A € 500,00

25	Da € 50,00	A € 400,00
26	Da € 60,00	A € 500,00
27	Da € 80,00	A € 500,00
28	Da € 80,00	A € 500,00
29	Da € 70,00	A € 500,00
30	Da € 80,00	A € 500,00

TITOLO III – REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

33	Da € 75,00	A € 500,00
34	Da € 50,00	A € 500,00
35	Da € 75,00	A € 500,00
36	Da € 50,00	A € 500,00
37	Da € 80,00	A € 500,00
38	Da € 50,00	A € 500,00
39	Da € 50,00	A € 500,00
40	Da € 75,00	A € 500,00
41	Da € 75,00	A € 500,00
42	Da € 75,00	A € 150,00
43	Da € 50,00	A € 500,00
44	Da € 50,00	A € 500,00
46	Da € 80,00	A € 500,00
47	Da € 80,00	A € 500,00

TITOLO IV – REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

50	Da € 50,00	A € 500,00
----	------------	------------

51	Da € 80,00	A € 500,00
52	Da € 80,00	A € 500,00
53	Da € 80,00	A € 500,00
54	Da € 80,00	A € 500,00
57	Da € 50,00	A € 500,00
58	Da € 50,00	A € 500,00
59	Da € 50,00	A € 500,00
60	Da € 50,00	A € 500,00
62	Da € 80,00	A € 500,00
63	Da € 80,00	A € 500,00
64	Da € 50,00	A € 500,00
65	Da € 50,00	A € 500,00
66	Da € 50,00	A € 500,00

ALLEGATO 2

Scala di Beaufort

Beaufort	def	Nodi		km/h		m/s		MPH		Mare (al largo)
		min	max	min	max	min	max	min	max	
0	Calma	< 1		< 1		0	0.2	< 1		Mare calmo, come uno specchio.
1	Bava di Vento	1	3	1	5	0.3	1.5	1	3	Leggere increspature, non si formano ancora creste bianche di schiuma.
2	Brezza leggera	4	6	6	11	1.6	3.3	4	6	Ondine minute, ancora molto corte ma ben evidenziate. Le creste non si rompono ancora ma hanno aspetto vitreo.
3	Brezza tesa	7	10	12	19	3.4	5.4	8	12	Ondine grandi con creste che cominciano a rompersi con schiuma di aspetto vitreo. Si notano alcune "pecorelle" con la cresta bianca di schiuma.
4	Vento moderato	11	16	20	28	5.5	7.9	13	18	Onde piccole con tendenza ad allungarsi. Le pecorelle sono piu' frequenti.
5	Vento teso	17	21	29	38	8	10.7	19	24	Onde moderate dalla forma che si allunga. Le pecorelle sono abbondanti e c'è possibilità di spruzzi.
6	Vento fresco	22	27	39	49	10.8	13.8	25	31	Onde grosse (cavalloni) dalle creste imbiancate di schiuma. Gli spruzzi sono probabili.
7	Vento forte	28	33	50	61	13.9	17.1	32	38	I cavalloni si ingrossano. La schiuma formata dai rompersi delle onde viene "soffiata" in strisce nella direzione del vento.
8	Burrasca	34	40	62	74	17.2	20.7	39	46	Onde moderatamente alte. Le creste si rompono e formano spruzzi vorticosi che vengono risucchiati dal vento.
9	Burrasca forte	41	47	75	88	20.8	24.4	47	54	Onde alte con le creste che iniziano a frangere. Strisce di schiuma che si fanno più dense. Gli spruzzi possono ridurre la visibilità.
10	Tempesta	48	55	89	102	24.5	28.4	55	63	Onde molto alte sommontate da creste (marosi) molto lunghe. Le strisce di schiuma tendono a compattarsi e il mare pare tutto biancastro. I frangenti sono molto più intensi e la visibilità è ridotta.
11	Tempesta violenta	56	63	103	117	28.5	32.6	65	73	Onde enormi che potrebbero anche nascondere alla vista le navi di piccole o medie dimensioni. Il mare è tutto coperto da banchi di schiuma. Il vento nebulizza la sommità delle creste e la visibilità è ridotta.
12	Uragano	> 64		> 118		> 32.7		> 74		L'aria è piena di spruzzi e la schiuma imbianca il mare completamente. La visibilità è molto ridotta.

ALLEGATO 3

TABELLA DETENZIONE AVIFAUNA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Uccelli: specie di taglia medio-piccola

Lunghezza appross.va (cm)	Specie	Misura appross.va apertura alare (cm)	Numero uccelli detenuti	Altezza minima gabbia (cm)	Incremento superficie base della gabbia per ogni ulteriore esemplare detenuto	Dimensione minima gabbai
10	Passeriforme esotici, canarini	15-20	1-2	30	30%	75x45 cm o 3.500 cmq.
20	Ondulati, Agapornis spp. Neophema, Piccoli Lori	30-35	1-2	40	30%	90x150 cm o 13.500 cmq
25	Calopsitte, Poicephalus. Lori Grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura	35-65	1-2	40	30%	175x105 o 18.500 cmq
30	Roselle, Parrocchetti dal collare, Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus	40-70	1-2	50	30%	200x120 cm o 24.000 cmq
40	Ara, cacatua, Rosella, Cenerini, Amazona spp, grandi Lori, Ecletus, Alisterus, Polytelis spp, Psittacula, Cyanoliseus	60-90	1-2	50	30%	300x180 cm o 54.000 cmq
50	Cacatua, Ara	70-100	1	75	60%	350x210 cm o 73.000 cmq
Da 50 a 100	Anodorhynchus, Hyacinthus, Ara	90-160	1	120	60%	450x270 o 120.000 cmq.